

**Emendamento 232****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 16

*Testo in vigore**Emendamento***(3 bis) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:**

## Articolo 16

"Articolo 16

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

Principi generali sullo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

1. Lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico si svolge in modo da:

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) Nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

- a) evitare qualsiasi turbativa del mercato,
- b) assicurare un accesso non discriminatorio alle merci e la parità di trattamento degli acquirenti e
- c) Nel rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti

2. I prodotti acquistati all'intervento pubblico possono essere smaltiti

mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati smaltiti nel corso dell'anno precedente.

mettendoli a disposizione del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti nell'Unione istituito dagli atti giuridici dell'Unione pertinenti. In tali casi, il valore contabile di tali prodotti corrisponde al livello del prezzo fisso di intervento di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento.

***2 bis. Gli Stati membri informano la Commissione dell'identità delle imprese che hanno fatto ricorso all'intervento pubblico e degli acquirenti di scorte di intervento pubblico.***

3. Ogni anno la Commissione rende pubbliche le condizioni alle quali i prodotti acquistati all'intervento pubblico sono stati ***comprati, se del caso, e*** smaltiti nel corso dell'anno precedente. ***Dette informazioni includono l'identità delle imprese, i pertinenti volumi e i prezzi di acquisto e di vendita.***"

Or. en

14.10.2020

A8-0198/233

**Emendamento 233**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 68

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(5 bis) L'articolo 68 è sostituito dal seguente:**

Articolo 68

"Articolo 68

Disposizioni transitorie

Disposizioni transitorie

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016.

1. I diritti di impianto concessi ai produttori in conformità con gli articoli 85 nonies, 85 decies o 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 anteriormente al 31 dicembre 2015, che non sono stati utilizzati da tali produttori e sono ancora in corso di validità alla suddetta data, possono essere convertiti in autorizzazioni ai sensi del presente capo con decorrenza 1° gennaio 2016.

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di

Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di

AM\1215878IT.docx

PE658.378

consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

2. Le autorizzazioni concesse a norma **del paragrafo 1** hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre **2023**.

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63.

consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020.

***1 bis. Dopo il 31 dicembre 2020 le superfici coperte da diritti di impianto non convertiti in autorizzazioni restano a disposizione degli Stati membri, che possono redistribuirli a norma dell'articolo 66, al più tardi entro il 31 dicembre 2025.***

2. Le autorizzazioni concesse a norma **dei paragrafi 1 e 1 bis** hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, non oltre il 31 dicembre **2028**.

3. Le superfici a cui si riferiscono le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1, non sono calcolate ai fini dell'articolo 63".

Or. en

**Emendamento 234****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 5 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 75

*Testo in vigore**Emendamento*

## Articolo 75

***(5 ter) L'articolo 75 è sostituito dal seguente:***

## "Articolo 75

## Fissazione e contenuto

## Fissazione e contenuto

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
- d) banane;
- e) piante vive;
- f) uova;
- g) carni di pollame;
- h) grassi da spalmare destinati al

- a) olio di oliva e olive da tavola;
- b) ortofrutticoli;
- c) prodotti ortofrutticoli trasformati;
- d) banane;
- e) piante vive;
- f) uova;
- g) carni di pollame;
- h) grassi da spalmare destinati al consumo

consumo umano;

i) luppolo.

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) i criteri di classificazione come

umano;

i) luppolo;

*i bis) riso;*

*i ter) latte e prodotti lattiero-caseari;*

*i quater) miele e prodotti dell'alveare;*

*i quinquies) carni bovine;*

*i sexies) carni ovine;*

*i septies) carni suine;*

*i octies) canapa.*

2. Per tenere conto delle aspettative dei consumatori e migliorare le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione nonché la qualità dei prodotti agricoli di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227 riguardo le norme di commercializzazione per settore o per prodotto, in tutte le fasi della commercializzazione, nonché sulle deroghe ed esenzioni a tali norme per adeguarsi alla costante evoluzione delle condizioni del mercato e della domanda dei consumatori e agli sviluppi delle pertinenti norme internazionali, nonché per evitare di ostacolare l'innovazione nella produzione.

3. Fatto salvo l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), le norme di commercializzazione di cui al paragrafo 1 possono riguardare uno o più dei seguenti elementi, determinati sulla base del settore o del prodotto e sulla base delle caratteristiche di ciascun settore, la necessità di regolamentare l'immissione sul mercato e le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo:

a) le definizioni tecniche, le designazioni e le denominazioni di vendita per settori diversi da quelli indicati nell'articolo 78;

b) i criteri di classificazione come

classe, peso, calibro, età e categoria;

- c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
- i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;
- j) il luogo di produzione e/o di origine, ***esclusi carni di pollame e grassi da spalmare***;
- k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;
- l) destinazioni d'uso specifiche;
- m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di

classe, peso, calibro, età e categoria;

- c) le specie, le varietà vegetali o le razze animali o il tipo commerciale;
- d) la presentazione, l'etichettatura connessa alle norme di commercializzazione obbligatorie, il condizionamento, le regole applicabili ai centri di condizionamento, le indicazioni esterne, l'anno di raccolta e l'uso di diciture specifiche fatti salvi gli articoli da 92 a 123;
- e) criteri come l'aspetto, la consistenza, la conformazione, le caratteristiche del prodotto e il tenore di acqua;
- f) le sostanze specifiche impiegate nella produzione, o i componenti e i costituenti, compresi i loro requisiti quantitativi, la purezza e l'identificazione;
- g) la forma di coltivazione/allevamento e il metodo di produzione, comprese le pratiche enologiche, ***le pratiche di alimentazione animale*** e i sistemi avanzati di produzione sostenibile;
- h) il taglio dei mosti e dei vini e le relative definizioni, la miscelazione e le relative restrizioni;
- i) la frequenza della raccolta, la consegna, la conservazione e il trattamento, il metodo e la temperatura di conservazione, il magazzinaggio e il trasporto;
- j) il luogo di produzione e/o di origine;
- k) le restrizioni all'impiego di determinate sostanze e al ricorso a determinate pratiche;
- l) destinazioni d'uso specifiche;
- m) le condizioni che disciplinano l'eliminazione, la detenzione, la circolazione e l'uso di prodotti non conformi alle norme di

commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti.

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m) si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

- a) delle peculiarità del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;
- c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
- d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
- e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
- f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6. Per tenere conto delle aspettative

commercializzazione adottate a norma del paragrafo 1 e/o alle definizioni, designazioni e denominazioni di vendita di cui all'articolo 78, nonché l'eliminazione dei sottoprodotti;

***m bis) il benessere degli animali.***

4. Oltre al paragrafo 1, le norme di commercializzazione possono applicarsi al settore vitivinicolo. Il paragrafo 3, lettere f), g), h), k) e m) si applica a tale settore.

5. Le norme di commercializzazione per settore o per prodotto adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono fissate fatti salvi gli articoli da 84 a 88 e all'allegato IX e tengono conto di quanto segue:

- a) delle peculiarità del prodotto considerato;
- b) della necessità di assicurare le condizioni atte a facilitare l'immissione dei prodotti sul mercato;
- c) dell'interesse dei produttori a comunicare le caratteristiche dei prodotti e della produzione e dell'interesse dei consumatori a ricevere informazioni adeguate e trasparenti sui prodotti, compreso il luogo di produzione da stabilire caso per caso al livello geografico adeguato, dopo aver effettuato una valutazione, in particolare, dei costi e degli oneri amministrativi per gli operatori e dei benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali;
- d) dei metodi disponibili per la determinazione delle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei prodotti;
- e) delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali;
- f) della necessità di preservare le caratteristiche naturali ed essenziali dei prodotti e di evitare che la composizione del prodotto subisca modifiche sostanziali.

6. Per tenere conto delle aspettative



dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali.

dei consumatori e della necessità di migliorare la qualità e le condizioni economiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per modificare l'elenco dei settori di cui al paragrafo 1. Tali atti delegati sono strettamente limitati a comprovate necessità derivanti dall'evoluzione della domanda dei consumatori, dal progresso tecnico o da esigenze di innovazione della produzione, e sono oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio che valuti, in particolare, le necessità dei consumatori, i costi e gli oneri amministrativi per gli operatori, compreso l'impatto sul mercato interno e sul commercio internazionale e i benefici apportati ai produttori e ai consumatori finali”.

*(La nota 27 del paragrafo 3 rimane invariata)*

Or. en

14.10.2020

A8-0198/235

**Emendamento 235**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 9**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 93

*Testo in vigore*

*Emendamento*

Articolo 93

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, **conforme ai seguenti requisiti:**
    - i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e

**(9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 93

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si intende per:
  - a) "denominazione di origine", il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, di un paese **o un nome tradizionalmente impiegato in un luogo specifico** che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1:
    - i) la qualità e le caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e

umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e

d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare

umani;

ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) il prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera*;

b) "indicazione geografica", l'indicazione che si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali e debitamente giustificati, a un paese, che serve a designare un prodotto di cui all'articolo 92, paragrafo 1, conforme ai seguenti requisiti:

i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;

ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona geografica;

iii) la produzione avviene in detta zona geografica e

iv) è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis*.

2. Taluni nomi usati tradizionalmente costituiscono una denominazione di origine se:

a) designano un vino;

b) si riferiscono a un nome geografico;

c) soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e

d) sono stati sottoposti alla procedura prevista dalla presente sottosezione per il conferimento della protezione alla denominazione di origine e all'indicazione geografica.

3. Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, comprese quelle che si riferiscono a zone geografiche situate in paesi terzi, possono beneficiare

della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata.

della protezione nell'Unione in conformità alle norme stabilite nella presente sottosezione.

4. La produzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii) comprende tutte le operazioni eseguite, dalla vendemmia dell'uva fino al completamento del processo di vinificazione, esclusi i processi successivi alla produzione.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), punto ii), la percentuale di uva, al massimo del 15 %, che può provenire da fuori della zona delimitata proviene dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è situata la zona geografica delimitata".

Or. en

**Emendamento 236****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 10**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 94

*Testo in vigore**Emendamento*

## Articolo 94

**(10) L'articolo 94 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 94

Domande di protezione

Domande di protezione

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono **un fascicolo tecnico contenente:**

1. Le domande di protezione di nomi in quanto denominazioni di origine o indicazioni geografiche comprendono:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
- d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) il nome e l'indirizzo del richiedente;
- c) un disciplinare di produzione ai sensi del paragrafo 2 e
- d) un documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui al paragrafo 2.

2. Il disciplinare di produzione

2. Il disciplinare di produzione

permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) una descrizione del vino o dei vini:
  - i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
  - ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
- d) la delimitazione della zona geografica interessata;
- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- g) gli elementi che evidenziano **il legame di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, al paragrafo 1, lettera b), punto i) dell'articolo 93;**

permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all'indicazione geografica. Il disciplinare di produzione contiene almeno:

- a) il nome di cui è chiesta la protezione;
- b) una descrizione del vino o dei vini:
  - i) per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
  - ii) per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
- c) se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell'elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
- d) la delimitazione della zona geografica interessata;
- e) le rese massime per ettaro;
- f) un'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
- g) gli elementi che evidenziano i **seguenti legami:**

**i) per quanto riguarda una denominazione d'origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico e gli elementi relativi ai fattori naturali e umani di detto ambiente geografico, di cui all'articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto i);**

**ii) per quanto riguarda un'indicazione geografica protetta, il legame fra una specifica qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica di cui**

***all'articolo 93, paragrafo 1, lettera b), punto i);***

***g bis) se del caso, il suo contributo allo sviluppo sostenibile;***

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine.

h) le condizioni applicabili previste dalla legislazione unionale o nazionale oppure, se così previsto dagli Stati membri, da un'organizzazione che gestisce la designazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, tenendo conto del fatto che tali condizioni devono essere oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell'Unione;

i) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

3. La domanda di protezione relativa a una zona geografica situata in un paese terzo contiene, oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta nel suo paese di origine."

Or. en

14.10.2020

A8-0198/237

**Emendamento 237**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 105

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(14 bis)** *L'articolo 105 è sostituito dal seguente:*

Articolo 105

"Articolo 105

Modifiche del disciplinare

Modifiche del disciplinare

Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

**I.** Ogni richiedente che soddisfi le condizioni previste all'articolo 95 può chiedere l'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta, in particolare per tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche o per rivedere la delimitazione della zona geografica di cui all'articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, lettera d). La domanda descrive le modifiche che ne costituiscono l'oggetto e illustra le relative motivazioni.

**1 bis.** *Le modifiche del disciplinare sono*

AM\1215878IT.docx

PE658.378



*classificate in due categorie in base alla loro rilevanza: modifiche che richiedono una procedura di opposizione a livello di Unione ("modifiche dell'Unione") e modifiche che sono gestite a livello di Stato membro o di paese terzo ("modifiche ordinarie").*

*Una modifica è considerata modifica dell'Unione quando:*

- a) include una modifica del nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta;*
- b) consiste in una modifica, una soppressione o un'aggiunta di una categoria di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II;*
- c) potrebbe potenzialmente annullare il legame di cui alla lettera a), punto i), o alla lettera b), punto i), dell'articolo 93, paragrafo 1;*
- d) comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.*

*Le domande di modifica dell'Unione presentate da paesi terzi o da produttori di paesi terzi contengono la prova che la modifica richiesta è conforme alle disposizioni legislative in materia di protezione delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche vigenti nei paesi terzi interessati.*

*Tutte le altre modifiche sono considerate modifiche ordinarie.*

*1 ter. Sono considerate modifiche ordinarie le modifiche temporanee che consistono in un cambiamento temporaneo del disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti.*

*1 quater. Nel caso di modifiche delle condizioni di produzione delle viti destinate alla produzione di una*

*denominazione di origine protetta, le viti esistenti continuano a beneficiare del diritto a produrre la denominazione di origine protetta per un periodo specificato nel disciplinare del prodotto e al più tardi fino all'estirpazione".*

Or. en

**Emendamento 238****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 22 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 153

*Testo in vigore**Emendamento*

## Articolo 153

**(22 bis)** *L'articolo 153 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 153

Statuto delle organizzazioni di produttori

Statuto delle organizzazioni di produttori

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

1. Lo statuto di un'organizzazione di produttori impone ai propri aderenti, in particolare, i seguenti obblighi:

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

a) applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dall'organizzazione di produttori;

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda; ***tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla presente condizione in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità***

b) aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda;

***di produzione distinte situate in aree geografiche diverse;***

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

c) fornire le informazioni richieste dall'organizzazione di produttori a fini statistici.

***Gli Stati membri, tuttavia, possono derogare alla lettera b) del primo paragrafo in casi debitamente giustificati:***

***i) qualora i produttori aderenti possiedano due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse o***

***ii) qualora l'organizzazione di produttori riconosciuta a norma dell'articolo 152 a cui i produttori già appartengono abbia deciso democraticamente, a norma del paragrafo 2, lettera c), di consentire ai produttori aderenti di far parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta alle seguenti condizioni:***

***– i produttori aderenti dispongono di un determinato prodotto destinato a usi differenti e l'organizzazione di produttori primaria di cui i produttori fanno già parte non offre sbocchi di mercato per la seconda destinazione d'uso prevista dai produttori per il loro prodotto; o***

***– i produttori aderenti a un'organizzazione di produttori si sono storicamente impegnati a consegnare parte dei propri prodotti, mediante contratti o l'appartenenza a cooperative, a diversi altri acquirenti e almeno uno di detti acquirenti diventa un'organizzazione di produttori riconosciuta;***

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di

2. Lo statuto di un'organizzazione di produttori contiene altresì disposizioni concernenti:

a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a);

b) l'imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione di

produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

produttori;

c) le regole atte a consentire ai produttori aderenti il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, **nonché dei suoi conti e del suo bilancio**;

d) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dall'organizzazione di produttori;

e) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti, in particolare il periodo minimo di adesione, che non può essere inferiore a un anno;

f) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

**2 bis. Lo statuto di un'organizzazione di produttori può altresì disporre, nel caso in cui l'organizzazione di produttori sia responsabile della vendita di alcuni o di tutti i prodotti dei produttori aderenti e laddove non si verifichi alcun trasferimento di proprietà dei prodotti da parte dei produttori aderenti all'organizzazione di produttori, che detti produttori aderenti siano in contatto con gli acquirenti, salvo per quanto riguarda le questioni concernenti il prezzo o il volume di vendita di tali prodotti.**

3. I paragrafi 1, 2 e 2 **bis** non si applicano alle organizzazioni di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Or. en

14.10.2020

A8-0198/239

**Emendamento 239**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 22 ter (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 157

*Testo in vigore*

*Emendamento*

**(22 ter) L'articolo 157 è sostituito dal seguente:**

Articolo 157

"Articolo 157

Organizzazioni interprofessionali

Organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni interprofessionali di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2, che:

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

a) sono costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori;

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle

b) sono costituite per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle

AM\1215878IT.docx

PE658.378

associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi *dei* loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, **anche** mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi **e mediante** la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della

associazioni che le compongono;

c) perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi **di tutti i** loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei seguenti obiettivi:

i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato mediante:

la pubblicazione **e/o la condivisione** di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati, se del caso, di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi, **nonché di dati sui margini assegnati alle diverse fasi della catena di approvvigionamento;**

– la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

ii) prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato;

iii) contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;

iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;

v) fatti salvi gli articoli 148 e 168, redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la vendita di prodotti agricoli ad acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della

necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

- vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente;
- viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la

necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato. ***Questi contratti tipo possono coinvolgere due o più imprese, ciascuna delle quali operante a un diverso livello della catena di produzione, trasformazione o distribuzione, e contengono indicatori pertinenti e di facile comprensione, indici economici e il metodo di calcolo del prezzo finale, sulla base dei costi di produzione pertinenti e della loro evoluzione, riferenziando tali dati e tenendo anche conto delle categorie di prodotto e dei loro diversi sbocchi sul mercato, degli indicatori di valorizzazione dei prodotti, dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari osservati sui mercati e delle relative variazioni, nonché criteri legati alla composizione, alla qualità, alla tracciabilità e al contenuto del disciplinare di produzione;***

- vi) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato, e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
- vii) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare, migliorare e orientare la produzione e, se del caso, la trasformazione e/o la commercializzazione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti, come le peculiarità dei prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, e alla protezione dell'ambiente, ***all'azione per il clima e alla salute e al benessere degli animali;***
- viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoonosanitari o fitosanitari, a gestire meglio altri fattori di produzione, garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia del suolo e delle acque, a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti, in particolare attraverso la



tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti.

xv) stabilire **clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis**, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

tracciabilità dei prodotti, e a migliorare la salute e il benessere degli animali;

ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e, se del caso, della trasformazione e della commercializzazione;

x) realizzare ogni azione atta a difendere, proteggere e promuovere l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;

xi) promuovere ed eseguire la ricerca sulla produzione integrata e sostenibile o su altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;

xii) incoraggiare il consumo sano e responsabile dei prodotti sul mercato interno; e/o informare dei danni provocati da abitudini di consumo pericolose;

xiii) promuoverne il consumo e/o fornire informazioni per quanto concerne i prodotti sul mercato interno ed esterno;

xiv) contribuire alla gestione **e all'elaborazione di iniziative di valorizzazione** dei sottoprodotti e alla riduzione e gestione dei rifiuti;

xv) stabilire **norme relative alla ripartizione del valore tra gli operatori della filiera**, compresi utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime. **Tali norme possono assumere la forma di clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis o includere o fare riferimento a indicatori economici come i costi di produzione e di commercializzazione pertinenti e la loro evoluzione, i prezzi dei prodotti agricoli e alimentari registrati sul mercato o sui mercati interessati e la loro evoluzione, nonché la quantità, la composizione, la qualità, la tracciabilità o il rispetto dei**

*prodotti interessati, e prendono in considerazione i costi di produzione;*

*xv bis) stabilire clausole tipo per l'equo risarcimento dei costi sostenuti dagli agricoltori per soddisfare requisiti di natura non giuridica in materia di ambiente, clima e salute e benessere degli animali, compresi i metodi per calcolare tali costi;*

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.

xvi) *promuovere e* attuare misure volte a prevenire, *controllare* e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale, *anche mediante l'istituzione e la gestione di fondi di mutualizzazione o contribuendo a tali fondi al fine di versare agli agricoltori una compensazione finanziaria per i costi e le perdite economiche derivanti dalla promozione e dall'attuazione delle suddette misure;*

*(xvi bis) contribuire a migliorare la trasparenza nelle relazioni commerciali tra i vari anelli della catena, in particolare attraverso la definizione, l'attuazione e il controllo del rispetto di norme tecniche da parte degli operatori della filiera.*

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto

1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.

2. In casi debitamente giustificati, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, gli Stati membri possono decidere che la condizione di cui all'articolo 158, paragrafo 1, lettera c) è soddisfatta limitando il numero di organizzazioni interprofessionali a livello regionale o nazionale se così previsto dalle disposizioni nazionali vigenti anteriormente al 1o gennaio 2014, e qualora ciò non comprometta il corretto

funzionamento del mercato interno.

funzionamento del mercato interno.”

**3. In deroga al paragrafo 1, per quanto riguarda il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni interprofessionali che:**

- a) hanno formalmente richiesto il riconoscimento e sono composte di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione di latte crudo e collegate ad almeno una delle seguenti fasi della filiera: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;**
- b) sono costituite su iniziativa di tutti o di alcuni dei rappresentanti di cui alla lettera a);**
- c) svolgono, in una o più regioni dell'Unione, e nel rispetto degli interessi dei membri delle organizzazioni interprofessionali e dei consumatori, una o più delle seguenti attività:**
  - i) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici sui prezzi, sui volumi e sulla durata dei contratti per la consegna di latte crudo precedentemente conclusi e la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale e internazionale;**
  - ii) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato;**
  - iii) fornire informazioni relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari e promuoverne il consumo nei mercati interni ed esterni;**
  - iv) esplorare potenziali mercati d'esportazione;**
  - v) redigere contratti tipo compatibili con la normativa dell'Unione per la**

*vendita di latte crudo agli acquirenti o la fornitura di prodotti trasformati ai distributori e ai dettaglianti, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;*

*vi) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione a favore di prodotti più adatti al fabbisogno del mercato e ai gusti e alle aspirazioni dei consumatori, con particolare riguardo alla qualità dei prodotti e alla protezione dell'ambiente;*

*vii) mantenere e sviluppare il potenziale produttivo del settore lattiero-caseario, tra l'altro promuovendo l'innovazione e sostenendo programmi di ricerca applicata e sviluppo, al fine di sfruttare appieno il potenziale del latte e dei prodotti lattiero-caseari, soprattutto al fine di creare prodotti a valore aggiunto che attraggano maggiormente il consumatore;*

*viii) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di prodotti zoosanitari, migliorare la gestione di altri fattori di produzione e incrementare la sicurezza alimentare e la salute degli animali;*

*ix) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti in tutte le fasi della produzione e della commercializzazione;*

*x) valorizzare il potenziale dell'agricoltura biologica e proteggere e promuovere tale agricoltura, nonché la produzione di prodotti con denominazioni di origine, marchi di qualità e indicazioni geografiche; e*

*xi) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.*

*(Il paragrafo 3 e tutti i suoi commi sono soppressi dal presente emendamento)*

Or. en

**Emendamento 240****Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&amp;D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Benoît Biteau**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione****A8-0198/2019****Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento****Articolo 1 – punto 22 quater (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 158

*Testo in vigore**Emendamento*

## Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

**(22 quater) L'articolo 158 è sostituito dal seguente:**

"Articolo 158

Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali

1. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali che lo richiedono, a condizione che queste:

- a) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 157;
- b) svolgano le proprie attività in una o più regioni del territorio di cui trattasi;
- c) costituiscano una quota significativa delle attività economiche di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);

**c bis) garantiscano una rappresentanza**

d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che

***equilibrata delle fasi della filiera di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera a);***

d) non siano attive nella produzione, trasformazione o nel commercio, ad eccezione dei casi previsti all'articolo 162.

2. Gli Stati membri possono decidere che le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni del paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'articolo 157.

3. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1° gennaio 2015.

4. Gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni interprofessionali in tutti i settori esistenti prima del 1° gennaio 2014, che erano state riconosciute su richiesta ovvero previste dalla legge, anche se non soddisfano la condizione di cui all'articolo 157, paragrafo 1, lettera b), o all'articolo 157, paragrafo 3, lettera b).

5. Quando riconoscono un'organizzazione interprofessionale conformemente al paragrafo 1 o al paragrafo 2, gli Stati membri:

a) decidono entro quattro mesi dalla presentazione della domanda, corredata di tutte le prove giustificative pertinenti, in merito alla concessione del riconoscimento; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;

b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni interprofessionali riconosciute rispettino le condizioni che

disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.

disciplinano il loro riconoscimento;

c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle disposizioni previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere ritirato;

d) revocano il riconoscimento se i requisiti e le condizioni previsti dal presente articolo per il riconoscimento non sono più soddisfatti;

e) notificano alla Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, ogni decisione in merito alla concessione, al rifiuto o alla revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.”

Or. en

14.10.2020

A8-0198/241

**Emendamento 241**

**Eric Andrieu**

a nome del gruppo S&D

**Anne Sander**

a nome del gruppo PPE

**Jérémy Decerle**

a nome del gruppo Renew

**Ruža Tomašić**

a nome del gruppo ECR

**Petros Kokkalis**

a nome del gruppo GUE/NGL

**Relazione**

**A8-0198/2019**

**Eric Andrieu**

Politica agricola comune – modifica del regolamento OCM e di altri regolamenti (COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 22 quinquies (nuovo)**

Regolamento (UE) n. 1308/2013

Articolo 163 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(22 quinquies) È inserito il seguente articolo:***

***"Articolo 163 bis***

***Riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore vitivinicolo***

***1. Gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o a livello di una zona di produzione per i prodotti del settore vitivinicolo, purché tali organizzazioni:***

***a) siano costituite da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento: trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti;***

***b) soddisfino le condizioni di cui***



*all'articolo 157, lettere b) e c).*

*Per i prodotti a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta riconosciuti dal diritto dell'Unione, i rappresentanti delle attività economiche di cui alla lettera a) del primo paragrafo possono includere i richiedenti di cui all'articolo 95.*

*2. Qualora gli Stati membri si avvalgano della facoltà di riconoscere un'organizzazione interprofessionale nel settore vitivinicolo conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 158 mutatis mutandis."*

Or. en